



DETERMINAZIONE DELLA DIRETTRICE

N. 29 del 16.02.2024

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50, COMMA 1, LETT. B D.LGS N. 36/2023 DEL SERVIZIO CONTABILE E FISCALE DELLA FONDAZIONE ICM – CIG Z943DE6AF3 – SPESA RILEVANTE AI FINI IVA

LA DIRETTRICE

Richiamati:

- gli artt. 14 e segg. del Codice Civile che regolano l'ordinamento delle fondazioni;
- l'art. 42 (lettera m) del D.Lgs 267/2000 che attribuisce al Consiglio comunale la funzione di definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni;
- l'art. 48 (comma terzo) del D.Lgs. 267/2000 che attribuisce al Consiglio comunale la funzione di fornire i criteri generali nei confronti della Giunta sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- l'art. 112 del D.Lgs 42/2004 comma 5 che dispone che gli enti locali possano costituire appositi soggetti giuridici cui affidare l'elaborazione e lo sviluppo di strategie di valorizzazione dei beni culturali dei loro territori;
- la delibera di Consiglio comunale n. 45 del giorno 30.07.2015 con la quale è stata approvata la costituzione della "Fondazione ICM" per i servizi culturali ed è stato approvato il relativo Statuto;
- il documento di rogito notarile numero repertorio 15149 del giorno 30.09.2015 con il quale è stata costituita la "Fondazione ICM";
- la delibera di Consiglio comunale n. 59 del giorno 22.10.2015 di affidamento dei servizi culturali alla Fondazione ICM;
- la disposizione del Sindaco prot. n. 02 del 03.01.2023 di nomina di Direttrice della Fondazione ICM alla Dott.ssa Rossella Rago;
- lo Statuto approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45/2015 secondo il quale la gestione finanziaria della Fondazione ICM si svolge in base al bilancio annuale di previsione, coincidente con l'anno solare, redatto in termini di competenza e secondo lo schema del D.M. 26.04.1995 ed in conformità degli artt. 2423 e 2427 del Codice Civile;
- la delibera di Consiglio di amministrazione n. 6/2023 di "Approvazione Bilancio Previsionale Anno 2022, Bilancio Previsionale Pluriennale 2023-2026 e Piano Programma 2023-2026";
- il D. Lgs. n. 50/2023 Codice dei contratti;
- la Legge n. 120/2020 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 97/2016 sugli obblighi di pubblicità e trasparenza;
- la Legge n. 136/2010 e 217/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari,

Premesso che:

lo Statuto della Fondazione ICM, approvato con D.C.C. n. 45 del 30.07.2015, stabilisce che:

1. nell'art. 22 la Fondazione dispone di un'autonoma contabilità, alla quale sono imputate le sue entrate e uscite e svolge le attività finanziarie connesse alla gestione dei suoi compiti istituzionali;
2. nell'art. 30 la Fondazione si avvarrà dei servizi di uno studio di consulenza fiscale per la redazione delle scritture contabili necessarie al suo funzionamento;

Considerato che si rende necessario provvedere all'affidamento del servizio in oggetto;

Dato atto che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Dato atto, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: affidamento del servizio contabile e fiscale della Fondazione ICM
- Importo del contratto: € 4.950,00;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Appurato:

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri

- qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”;
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
 - ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
 - che, in tema di imposta di bollo, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

Tenuto conto che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

Verificato che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000, per cui la Fondazione può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge n.296/2006, in riferimento alle norme di contenimento della spesa pubblica del marzo 2023 redatte dal MEF e agli artt 48 c.2, 3 e 62 c. 1 del Dlgs 36/2023;

Precisato che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

Dato atto che in data 22.01.2024 a mezzo Pec - è stata richiesta offerta per l'affidamento al seguente operatore economico, affidatario del precedente appalto:

P.T.S. – Payroll Tax Services srl, con sede legale in Fara in Sabina, Via Enrico Fermi n. 1 – c.a.p. 02032, C.F e P.I. 01179730575;

Verificato che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Ritenuto di affidare alla ditta P.T.S. – Payroll Tax Services srl, con sede legale in Fara in Sabina, Via Enrico Fermi n. 1 – c.a.p. 02032, C.F e P.I. 01179730575 il servizio in oggetto per un importo di € 4.950,00 (+ IVA come per legge), per un totale complessivo di euro 6.039,00, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore

economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Considerato

- che il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;
- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 4 del medesimo, può esser derogato in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, di talché il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. In tal modo, il legislatore ha inteso recepire quanto già affermato dalla consolidata giurisprudenza in materia, la quale ha in più occasioni segnalato che il principio di rotazione non è regola preclusiva (all'invito del gestore uscente e al suo rinnovato affidamento del servizio) senza eccezione, potendo l'amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l'hanno a ciò indotta;
- l'operatore economico uscente ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione della stazione appaltante, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando puntualmente la disciplina del singolo rapporto contrattuale, offrendo un prezzo adeguato di mercato e ribassando rispetto alla richiesta media; la particolare qualificazione dell'operatore emerge altresì dalle attività svolte di tipologia simile e dalla regolare esecuzione del precedente affidamento, avendo eseguito a regola d'arte le prestazioni del contratto, in termini qualitativi rispondenti allo stesso, nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; da ultimo, l'operatore uscente presenta per le sue prestazioni prezzi competitivi rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;
- inoltre, il numero di operatori presenti sul mercato con riguardo al settore di riferimento, è estremamente circoscritto e non adeguato, di talché risulta particolarmente e difficilmente replicabile il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, anche in ragione del peculiare oggetto e alle specifiche caratteristiche del mercato di riferimento, anche riferite alle particolari caratteristiche del contesto territoriale;
- infine, l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

Dato atto che il Codice Identificativo di Gara richiesto dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavoro, Servizi e Fornitura, (CIG) risulta essere Z943DE6AF3;

Attestato che la sottoscritta non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Accertato che la ditta P.T.S. – Payroll Tax Services srl, con sede legale in Fara in Sabina, Via Enrico Fermi n. 1 – c.a.p. 02032, C.F e P.I. 01179730575, ha trasmesso dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti di partecipazione, resa ai sensi degli art. 46 e 47 del dpr 445/2000, e conservata agli atti della Fondazione ICM,

DETERMINA

1. di prendere atto di tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente trascritto e riportato;
2. di affidare alla ditta P.T.S. – Payroll Tax Services srl, con sede legale in Fara in Sabina, Via Enrico Fermi n. 1 – c.a.p. 02032, C.F e P.I. 01179730575, per un importo pari a 4.950,00, oltre Iva come per legge, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all’art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
3. di disporre l’esecuzione anticipata in via d’urgenza del contratto, ai sensi dell’art. 17, co. 8 del Dlgs n. 36/2023;
4. di dare atto che il servizio verrà erogato secondo le condizioni contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e conservate agli atti d’ufficio;
5. di procedere alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l’appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
6. di dare atto che, ai sensi dell’art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell’art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
7. di attribuire alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell’operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell’art. 192 del d.lgs n. 267/2000;
8. di dare atto che per l’affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG di cui all’oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell’ANAC 621/2022 e ssmii;
9. Di dare atto che per le attività di natura intellettuale-professionistica oggetto del presente incarico si è esonerati, ex art. 26 d.lgs. 81/08, dalla redazione del DUVRI (Determin. n. 3 del 05.03.2008 dell’Autorità VV LL PP);
10. di precisare, trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, che l’operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall’amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all’escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all’ANAC e alla sospensione dell’operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall’adozione del provvedimento;
11. di dare atto che il Responsabile del procedimento relativo al presente atto è la Dott.ssa Rago Rossella, Direttrice della Fondazione ICM;



12. di dare atto altresì ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del presente procedimento, Dott.ssa Rossella Rago;
13. di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità descritti dall'art. 28 del D.Lgs n. 36/2023 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale "Amministrazione trasparente" del sito ICM, nel rispetto dell'art. 37 del D.Lgs n. 33/2013;
14. Di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al TAR del Lazio al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;
15. di trasmettere il presente atto per doverosa conoscenza all'Operatore Economico interessato.

La Direttrice della Fondazione ICM
Dott.ssa Rossella Rago